



Reggio Calabria 30/04/2009

A TUTTE LE IMPRESE

A TUTTI GLI STUDI DI CONSULENZA

Prot. 12291

Oggetto: Accordo provinciale "Rimborso malattia/infortunio alle imprese"

A seguito di accordo provinciale del 25 marzo 2009, che si trasmette in allegato, si segnala che le imprese dovranno comunicare, entro e non oltre i 30 giorni prima della chiusura collettiva dei cantieri, il periodo di chiusura degli stessi per ferie. Dopo i mesi di agosto e dicembre, o dopo gli altri periodi di chiusura collettiva dei cantieri, le imprese dovranno, a pena di decadenza del diritto al rimborso, attestare con specifica dichiarazione l'avvenuto recupero, entro il 30 giugno dell'anno successivo, delle ferie non godute nei periodi di chiusura collettiva dei cantieri per i periodi sopra citati.

Tale attestazione, da trasmettere per singolo operaio, e con evidenza dei periodi di avvenuto recupero delle ferie, dovrà essere trasmesso all'Ufficio Assistenza della Cassa Edile.

IL PRESIDENTE
Ing. Domenico Cozzupoli

VERBALE DI ACCORDO PROVINCIALE

Addì venticinque del mese di marzo 2009, alle ore 16.00, presso la sede della Cassa Edile di Reggio Calabria, si sono incontrati i rappresentanti delle Parti Sociali di seguito specificate :

per ANCE Ing. Andrea Cuzzocrea
per CNA Sig. Giovanni Lagana'
per Confartigianato Avv. Demetrio Battaglia
per Sada – Casa Dr. Giovanni Misitano
per Feneal Uil Sig. Francesco Maviglia
per Filca Cisl Sig. Antonino Botta
per Fillea Cgil S.ra Mina Papisidero – S.ra Manuela Sainato

CONSIDERATO

che l' incremento delle richieste di indennità' per malattia/infortunio nella provincia di Reggio Calabria si verifica maggiormente nel periodo di gennaio, agosto e dicembre di ogni anno, al fine di ridurre la notevole incidenza di assenteismo per malattia/infortunio che si concentra nei suddetti periodi coincidente con il normale periodo di chiusura dei cantieri per ferie estive e natalizie, ed al fine di contenere il conseguente aggravio di costi a carico della Cassa Edile di Reggio Calabria,

CONVENGONO CHE

- 1) Le imprese siano obbligate a comunicare alla Cassa Edile entro il 30 giugno di ogni anno e comunque non oltre i 30-giorni prima della chiusura dei cantieri, così' come previsto dall'art. 10 del contratto integrativo provinciale, il periodo di chiusura dei cantieri per ferie;
- 2) Le Parti Sociali territoriali svolgano opportuna azione di sensibilizzazione nei confronti delle Imprese e dei Lavoratori a tale scopo;
- 3) Il rimborso del trattamento malattia/infortunio non possa essere erogato da parte della Cassa Edile in assenza della comunicazione di cui sopra;
- 4) L' Impresa non abbia diritto al suddetto rimborso se non avra' dimostrato l' effettivo recupero delle ferie non godute dal Lavoratore per il quale si chiede il medesimo rimborso.
- 5) Il presente accordo venga trasmesso alla Cassa Edile di Reggio Calabria per il puntuale adempimento.

